

## ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: Autoliquidazione 2015/2016 (escluso settore navigazione). Nuovo servizio Comunicazione basi di calcolo, misura dell'addizionale fondo amianto e riduzioni contributive.

Si forniscono le istruzioni relative all'autoliquidazione 2015/2016 a legislazione vigente, con particolare riferimento alle riduzioni contributive e all'addizionale per il Fondo amianto.

Per quanto riguarda il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione<sup>1</sup>, si fa riserva di comunicare il tasso di interesse da applicare alla seconda, terza e quarta rata, non appena sarà reso noto il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2015.

### A. NUOVO SERVIZIO ONLINE “COMUNICAZIONE BASI DI CALCOLO”

A decorrere dall'autoliquidazione 2015/2016 la comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende” appositamente realizzata in [www.inail.it](http://www.inail.it) – servizi online, che permette di visualizzare ed acquisire la comunicazione in formato pdf delle basi di calcolo<sup>2</sup>.

### B. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE RETRIBUZIONI

Fermo restando il termine del 16 febbraio 2016 per il versamento del premio di autoliquidazione 902016 in unica soluzione e per la prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2015 di cui all'art. 28, comma 4, del DPR n. 1124/1965 - da effettuarsi esclusivamente con i servizi telematici *ALPI online* e *Invio telematico Dichiarazione Salari* - è il **29 febbraio 2016**<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 59, comma 19, legge n. 449/1997 e dell'art. 55, comma 5, legge n. 144/1999.

<sup>2</sup> Art. 28 c. 3, dpr 1124/1965 come modificato dall'art. 21, c. 1, lettera a) del d.lgs 151/2015. Circolare Inail n. 88 del 17 dicembre 2015.

<sup>3</sup> Determina presidenziale n. 330 del 6.11.2014 approvata con DM 9.2.2015

Si ricorda che in caso di cessazione dell'attività in corso d'anno la dichiarazione delle retribuzioni deve invece essere effettuata utilizzando il modello pubblicato in [www.inail.it](http://www.inail.it)<sup>4</sup> da inviare tramite PEC alla Sede competente entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione del premio.

### C. MISURA DELL'ADDIZIONALE PER IL FONDO VITTIME DELL'AMIANTO

Con determina del Presidente dell'Inail n. 328 del 3.11.2014 recepita dal DM 19.1.2015 è stata fissata la misura dell'addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto a decorrere dall'anno 2014 e sono stati confermati i criteri di individuazione delle aziende tenute al pagamento dell'addizionale indicati ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del decreto interministeriale n. 30/2011.

Anche per l'anno 2015, quindi, l'addizionale Fondo per le vittime dell'amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell'1,33% da applicare sia al premio di regolazione 2015 sia al premio di rata 2016.

Si ricorda che nelle Basi di calcolo del premio l'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nell'apposito campo "Addizionale amianto L. 244/2007" con il valore "SI" e che l'addizionale si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento di cui al decreto interministeriale n. 30/2011, che sono le seguenti:

| Settore di inquadramento | Voce di tariffa                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artigianato              | 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200       |
| Industria                | 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220 |
| Terziario                | 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220                               |
| Altre Attività           | 3620, 4100, 6100, 7100                                                                   |

### D. RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO

#### 1. Riduzione legge n. 147/2013, art. 1, comma 128

L'art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che *con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno*

<sup>4</sup> Pubblicato nella Sezione modulistica, gestione rapporto assicurativo, datore di lavoro, autoliquidazione, mod. 1031.

2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La riduzione si applica in autoliquidazione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani<sup>5</sup>.

La misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2015 è pari al 15,38%<sup>6</sup> e la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2016 è pari al 16,61%<sup>7</sup>.

Si ricorda che per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della riduzione sono fissati criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.

#### **Polizze dipendenti - lavorazioni iniziate da oltre un biennio**

La riduzione si applica alle lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2014. Per ogni voce (lavorazione) si confronta il tasso applicabile medio del triennio 2012/2014 (TA) e il tasso di tariffa (TM). La riduzione spetta se il TA è inferiore o pari al TM ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.

#### **Polizze artigiani – lavorazioni iniziate da oltre un biennio**

La riduzione si applica alle lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2013. Per ogni voce (lavorazione) si confronta l'Indice di Gravità Aziendale della classe di rischio di riferimento (IGA) calcolato annualmente e l'Indice di Gravità Medio della stessa classe di rischio (IGM) calcolato con riferimento al triennio 2010/2012 e valido per il triennio 2014/2016. La riduzione spetta se l'IGA è inferiore o pari all'IGM.

#### **Polizze dipendenti - lavorazioni iniziate da non oltre un biennio**

Le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2014. La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l'istanza ex art. 20 MAT telematica, accettata dall'Inail ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.

#### **Polizze artigiani – lavorazioni iniziate da non oltre un biennio**

Le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2014. La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l'istanza I/P legge 147/2013 tramite il modulo telematico 20 MAT, accettata dall'INAIL.

Si ricorda che nelle Basi di calcolo del premio in presenza dei requisiti per l'applicazione della riduzione legge 147/2013, il campo *Riduzione legge 147/2013 (%)* è valorizzato con l'indicazione della misura percentuale.

---

<sup>5</sup> Per quanto riguarda gli altri premi e contributi si ricorda che la legge 147/2013, all'art. 1, comma 128, terzo periodo ha stabilito che sono esclusi dalla riduzione i premi per l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, i contributi per il lavoro occasionale accessorio, i contributi per l'assicurazione degli apprendisti riscossi dall'INPS in forma unificata ed i contributi dovuti per l'assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari, anch'essi riscossi in modalità unificata dall'Inps.

<sup>6</sup> DD 14.1.2015.

<sup>7</sup> DD 30.9.2015

## **2. Riduzione del premio per il settore edile<sup>8</sup>**

Anche per il 2015 la riduzione contributiva per il settore edile è pari all'11,50%<sup>9</sup> e si applica alla sola regolazione 2015.

La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili.

La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Gli interessati devono presentare, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, l'apposito "modello autocertificazione sconto edile" riguardante l'assenza delle suddette condanne, pubblicato in [www.inail.it](http://www.inail.it)<sup>10</sup>.

Si ricorda che se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono presentare alla Direzione territoriale del lavoro competente l'autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.<sup>11</sup>

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione "Retribuzioni soggette a sconto", il "Tipo" codice "1" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

## **3. Riduzione del premio per il settore della pesca<sup>12</sup>**

La riduzione contributiva per il settore della pesca è fissata nella misura del 57,5% per la regolazione 2015 e del 50,3% per la rata 2016.

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari<sup>13</sup>, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

---

<sup>8</sup> Art. 29, comma 2, decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995 e art. 36-bis, comma 8, decreto-legge n. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

<sup>9</sup> Il relativo decreto ministeriale è in corso di emanazione.

<sup>10</sup> Pubblicato nella Sezione modulistica, gestione rapporto assicurativo, datore di lavoro, autoliquidazione, modello autocertificazione per sconto settore edile.

<sup>11</sup> Il modulo è pubblicato nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo [www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/vigilanza/DURC](http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/vigilanza/DURC): modulo di autocertificazione. Per la normativa vigente vedi l'articolo 1, commi 1175 e 1176 della legge 296/2006, nonché l'articolo 8 del DM 30 gennaio 2015, la circolare ministeriale 19/2015 e la circolare Inail 61/2015.

<sup>12</sup> Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998 e art. 1, comma 74, legge 228/2012.

<sup>13</sup> Circolare n. 29/1984.

#### **4. Incentivi ante 1.1.2008 per l'inserimento lavorativo dei disabili<sup>14</sup>**

Il beneficio della fiscalizzazione del premio nella **misura del 100%**, si applica ai soli datori di lavoro che erano stati autorizzati in virtù di convenzione per l'inserimento lavorativo dei disabili stipulata entro il 31 dicembre 2007. Per tutti gli altri dal 1° gennaio 2008<sup>15</sup> è previsto un contributo all'assunzione erogato direttamente dalle Regioni, pertanto, il premio è dovuto in misura intera.

Si ricorda che, poiché le convenzioni in questione avevano durata massima di otto anni, l'incentivo si applica per l'ultima volta alla regolazione 2015 pertanto non può essere applicato alla rata 2016.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione "Retribuzioni soggette a sconto", il "Tipo" codice "6" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

#### **5. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo<sup>16</sup>**

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2015 che alla rata 2016, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il DURC *Online*.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

#### **6. Riduzione del premio per le imprese artigiane<sup>17</sup>**

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

#### **Regolazione 2015**

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2013-2014 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2014, inviata entro il 2 marzo 2015.

---

<sup>14</sup> Art. 13, legge n. 68/1999, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 37, legge n. 247/2007.

<sup>15</sup> L'articolo 13 della legge 68/1999 è stato interamente riformulato dall'articolo 1, comma 37 della legge 247/2007, con previsione di un diverso sistema di incentivazione.

<sup>16</sup> Art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 151/2001.

<sup>17</sup> Art. 1, commi 780-781, legge n. 296/2006.

La riduzione si applica alla regolazione 2015 nella misura del 8,16%<sup>18</sup>.

Si ricorda che nelle Basi di calcolo del premio, la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2015 Agevolazioni” con il codice 127.

### **Regolazione 2016**

L'applicazione della riduzione alla regolazione 2016, per l'autoliquidazione 2016/2017, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2015 da presentare entro il 29 febbraio 2016.

### **7. Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia<sup>19</sup>**

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2015 sia per la rata 2016.

La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

### **8. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate<sup>20</sup>**

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 2, comma 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2015, che alla rata 2016.

Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

### **9. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci<sup>21</sup>**

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all'art. 2, comma 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate.

La riduzione si applica sia alla regolazione 2015, che alla rata 2016.

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 8).

---

<sup>18</sup> DM 17 settembre 2015.

<sup>19</sup> Art. 1-quater, decreto-legge n. 688/1985 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/1986.

<sup>20</sup> Art. 9, comma 5, legge n. 67/1988 e art. 1, comma 45, legge n. 220/2010.

<sup>21</sup> Art. 9, comma 5, legge n. 67/1988, art. 1, comma 45, legge n. 220/2010 e art. 32, comma 7-ter, decreto-legge n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013 e circolare n. 60/2013.

In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2015 la percentuale<sup>22</sup> di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

#### **10. Riduzioni per assunzioni con contratti di inserimento (artt. 54-59 d.lgs. n. 276/2003)**

L'art. 1, comma 14, della legge n. 92/2012 ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013 i contratti di inserimento di cui agli articoli da 54 a 59 del d.lgs. n. 276/2003, stabilendo al comma 15 che nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate.

I datori di lavoro, che hanno assunto lavoratori con contratti di inserimento entro il 31 dicembre 2012 per i quali la previgente normativa stabiliva a seconda dei casi le agevolazioni del 25%, 40%, 50% e 100% in presenza dei requisiti previsti<sup>23</sup> devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

L'incentivo si applica per l'ultima volta all'anno 2015 in quanto la durata massima del contratto di inserimento per le persone indicate dall'art. 54 c.1 lettera f) del d.lgs 276/2003 era di 36 mesi.

#### **11. Riduzione per assunzioni legge n. 407/1990, art. 8, comma 9**

L'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto la soppressione dei benefici contributivi di cui all'art.8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.407 con riferimento alle assunzioni dei lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Le disposizioni abrogate continueranno ad applicarsi nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31.12.2014 e per la durata massima di trentasei mesi (ultimo anno di applicazione: 2017).

I datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al dpr n. 218/1978, le imprese artigiane e quelle del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti sempre nelle predette aree che hanno assunto entro il 31.12.2014 con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi<sup>24</sup> o sospesi dal lavoro e beneficiari di

<sup>22</sup> La percentuale deve essere arrotondata all'unità. L'arrotondamento deve essere effettuato alla cifra intera superiore se la prima cifra decimale è uguale o maggiore di cinque (es.: 42,5 va arrotondato a 43), alla cifra intera inferiore se la prima cifra decimale è minore di cinque (es.: 42,4 va arrotondato a 42).

<sup>23</sup> Nel rispetto del regolamento CE n. 800/2008, ora sostituito dal Regolamento UE n. 651/2014.

<sup>24</sup> Per la disciplina di riferimento si rinvia al decreto legislativo n. 181/2000.

trattamento straordinario di integrazione salariale sempre da almeno ventiquattro mesi hanno diritto alla riduzione del 50% sui relativi premi per un periodo di trentasei mesi.

La riduzione non si applica alle assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi dal lavoro.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni.

I datori di lavoro aventi diritto all'esenzione al 100% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni il relativo codice nella sezione relativa alle retribuzioni esenti al 100% nonché le specifiche retribuzioni.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

## **12. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11**

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi<sup>25</sup>, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni. L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dr Agatino Cariola

---

<sup>25</sup> Per la disciplina di riferimento si rinvia al decreto legislativo n. 181/2000.